

Associazione Culturale Armonia

Sede in Roma (RM) - Via Prati della Farnesina, 29

Codice Fiscale 97144230584

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL

30 AGOSTO 2013

L'anno 2013 il giorno 30 del mese di Agosto alle ore 19:00 in Roma, in Via Prati della Farnesina, 29, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta in merito all'adozione di un nuovo Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Presidente dell'Associazione Sig.a Enrica Medè, il quale invita a fungere da Segretario la Sig.ra Rita Petrelli, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- a. la presenza, oltre la propria, dei Consiglieri Signori:
 - Claudio Medè;
 - Rita Petrelli;
- b. la regolare convocazione della presente assemblea, mediante avviso esposto nella sede dell'Associazione;
- c. la presenza, in proprio o per delega che si conserva agli atti, di n. 12 Soci;

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Territoriale di
Roma 1
Trastevere

N. 20867

Serie 3
19 SET. 2013
Data

REGISTRATO
CON EURO

16800

IL DIRIGENTE



- d. che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e. che, ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto, l'assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti;

dichiara validamente costituita la presente riunione ed atta a deliberare.

Il Presidente, in merito al **primo punto all'ordine del giorno**, evidenzia agli intervenuti, anche a seguito di espresse richieste pervenute da alcuni soci, l'opportunità di ampliare la sfera delle attività da svolgere sul territorio; in particolare il Presidente propone di sviluppare principalmente le attività sportive dilettantistiche essendo le stesse atte a soddisfare le esigenze di svago, di sviluppo fisico ed energetico, di mantenimento di uno stato di salute e di benessere che da sempre sono stati lo scopo di Armonia. Il Presidente prosegue illustrando agli intervenuti i motivi che consigliano, unitamente all'ampliamento delle attività avanti descritto, di modificare la data di chiusura degli esercizi sociali dal 31 dicembre al 31 agosto di ogni anno. Il Presidente, quindi, da lettura del nuovo testo di Statuto (omissis che si allega sotto la lettera "A") che prevede anche la variazione della denominazione sociale da Associazione Culturale Armonia in Associazione Sportiva Dilettantistica Armonia.

Al termine, l'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, condividendo quanto esposto dal Presidente, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1. di approvare l'adozione del nuovo testo di Statuto, come predisposto, che allegato al presente verbale sotto la lettera "A" ne costituisce parte integrante;



2. di modificare conseguentemente la denominazione sociale da Associazione Culturale Armonia in Associazione Sportiva Dilettantistica Armonia;
3. di modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale al 31 agosto di ogni anno; conseguentemente, l'esercizio sociale in corso alla data odierna terminerà il prossimo 31 agosto 2013 ed avrà durata dal 01.01.2013 al 31.08.2013.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea alle ore 20:30 viene sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Sig.ra Rita Petrelli

Rita Petrelli

Il Presidente

Sig.ra Enrica Medè

Enrica Medè



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARMONIA

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma, in Via Prati della Farnesina n. 29, un'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, senza finalità di lucro, che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Armonia". La sede dell'Associazione potrà essere modificata, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART.2

L'associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART.3

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare tutte le attività sportive dilettantistiche, assumendo le caratteristiche tipiche di "polisportiva", costituendo anche Centro Attività Motorie (CAM) Centro Avviamento allo Sport (CAS);
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- i) contribuire allo sviluppo civile dei soci ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

Per il raggiungimento dei predetti scopi l'Associazione potrà (i) compiere tutte le operazioni patrimoniali e finanziarie nei confronti di altre associazioni, società ed enti; (ii) acquisire concessioni e stipulare convenzioni a carattere permanente e/o temporaneo con lo Stato e

tutte le Sue istituzioni dirette e/o indirette e con qualsivoglia ente pubblico e/o privato; (iii) accettare lasciti, donazioni, legati, elargizioni di somme; (iv) costruire, acquistare ed alienare a qualsiasi titolo, concedere ed ottenere in locazione e/o comodato cose mobili ed immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali, secondo le norme di legge di tempo in tempo vigenti (v) compiere ogni attività economica e finanziaria attinente agli scopi sociali o ad essi comunque connessi e (vi) partecipare ad altre associazioni, organizzazioni, fondazioni, consorzi, organismi ed enti in genere, nazionali ed internazionali, pubblici e privati aventi oggetto e/o finalità affini o analoghe.

ART.4

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100 salvo proroga che dovrà essere deliberata dagli associati in sede straordinaria almeno tre mesi prima della scadenza e salvo anticipato scioglimento.

TITOLO III

Soci

ART.5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico, se approvato, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

ART.11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART.12

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto

Assemblee

ART.14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART.15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 40 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica sette anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente il Vice Presidente, ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di tre giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART.20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART.21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.

Collegio dei revisori dei conti

ART. 22

Il Collegio dei revisori dei conti, qualora eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, resta in carica sette anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART.24

In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Collegio arbitrale

ART.25

Le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente, avvalendosi anche di consulenti tecnici, ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I membri del collegio arbitrale saranno scelti uno per parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, sarà scelto dai due membri già nominati o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il procedimento arbitrale avrà inizio dal momento della richiesta di una parte all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata la parte convenuta ha venti giorni di tempo per la nomina del proprio arbitro. I detti arbitri hanno, a loro volta, venti giorni per nominare il Presidente. Il deliberato del

Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Norma finale

ART. 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 97144230584	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARMONIA		
TIPO ATTIVITA' 931999 - ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE- INDIRIZZO VIA DEI PRATI DELLA FARNESINA 29		
C.A.P. 00135	COMUNE ROMA	PROV. RM

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MDENRC70T52H501K	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE MEDE' ENRICA	

DATA 19/09/2013

IL FUNZIONARIO



UFFICIO
**AGENZIA DELLE ENTRATE
 UT ROMA 1 - TRASTEVERE**